

	REPERTORIO N. 15894	RACCOLTA N. 5664
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	UNIPERSONALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di febbraio	
	12 FEBBRAIO 2013	
	nello studio in Cagliari, via Scano n. 44.	
	Avanti a me avvocato Stefano Casti, Notaio residente in Villasor, iscritto nel	
	Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,	
	E' PRESENTE:	
	, nato a _____ il _____, residente in _____	
	, via Einaudi n. 15, imprenditore codice fiscale: _____	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono	
	certo, stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita dal signor _____ una società a responsabilità limitata	
	unipersonale denominata " _____ ":	
	ARTICOLO 2	
	La sede della società è in _____).	
	Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede sociale è	
	stabilito a _____	
	ARTICOLO 3	
	Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene	
	interamente sottoscritto dal socio signor _____ cui spetta una partecipazione	
	di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a fronte di un pari	

conferimento.

Il 100% (cento per cento) del capitale sociale è stato versato dal socio presso l'istituto di credito Banca Sella Spa in data 11 febbraio 2013, così come risulta dalla ricevuta del medesimo istituto che in questa sede il comparente esibisce a me Notaio e che verrà depositata, in copia conforme, con il presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 4

La società avrà termine il 31 dicembre 2050.

#### ARTICOLO 5

L'oggetto sociale, l'amministrazione, le decisioni dei soci, il bilancio, la liquidazione e le altre vicende della società giuridicamente rilevanti sono regolate dallo statuto sociale, che scritto su diciassette pagine di cinque fogli e composto di venti articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me notaio ai comparenti.

#### ARTICOLO 6

L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato nella persona del signor \_\_\_\_\_ sopra generalizzato, il quale accetta l'incarico e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. L'incarico è previsto con durata a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni.

#### ARTICOLO 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

#### ARTICOLO 8

Il signor \_\_\_\_\_ è autorizzato a ritirare il 100% (cento per cento) del capitale sociale versato in denaro presso l'istituto sopra indicato, e ad apportare al

	presente atto tutte le modifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione	
	presso il Registro delle Imprese Competente.	
	Le spese del presente atto sono a carico della società.	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico	
	della società ammonta a Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).	
	Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo	
	30 giugno 2003 n. 196, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei	
	dati contenuti in quest'atto.	
		Richiesto
	io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che dichiara di	
	approvarlo.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano	
	occupa tre pagine sin qui di un foglio ed è sottoscritto come per legge alle ore	
	sedici minuti.	
	<b>FIRMATO:</b>	
	<b>AVV. STEFANO CASTI NOTAIO IN VILLASOR</b>	
	Io sottoscritto dott. STEFANO CASTI, notaio in Villasor, certifico che la presente co- pia	
	su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai	
	sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Im-	
	prese.	
	<b>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE</b>	
	<b>M.U.I.</b>	

ALLEGATO "A" A RACCOLTA N. 5664

- STATUTO -

Articolo 1 -DENOMINAZIONE

La società è denominata:

Articolo 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

agenzia di servizi e disbrigo pratiche presso tutti gli uffici pubblici e privati quali la motorizzazione civile, il pubblico registro automobilistico, il tribunale, gli uffici delle entrate, il catasto, la conservatoria immobiliare, e qualunque altro ente o ufficio non espressamente indicato; la progettazione, la realizzazione e la distribuzione di banche dati pubbliche e private inerenti le informazioni reperibili presso l'agenzia delle entrate, la camera di commercio, il pubblico registro automobilistico e presso altri uffici, istituti o enti pubblici e privati; l'acquisizione, l'elaborazione e la distribuzione di informazioni commerciali rilevate, direttamente ed indirettamente, su persone fisiche e giuridiche; la promozione di affari, la consulenza generica e lo svolgimento di servizi amministrativi ad enti, associazioni e persone; la prestazione di servizi tecnico amministrativo in materia immobiliare sia in Italia che all'estero; servizi di valutazione e stime immobiliari e fondiari con particolare riferimento a: valutazione di terreni, aree, progetti, edifici, patrimoni e beni immobiliari; la predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, normativa e urbanistica e la predisposizione di studi per la riconversione e la trasformazione del patrimonio immobiliare; la realizzazione, l'organizzazione, l'assistenza e la gestione in proprio e/o conto terzi di call center per la fornitura di servizi di assistenza e cura delle relazioni con la clientela per vie telefoniche e telematiche; ricerche di

mercato per la produzione e commercializzazione di beni e servizi; la raccolta ed elaborazione di informazioni tecniche sui mercati elaborati sotto forma di banche dati; l'organizzazione di reti di vendita; la selezione, la gestione e la qualificazione del personale mediante l'istituzione di corsi di formazione nonché l'organizzazione di seminari di studio e stage; la gestione e la progettazione di spazi e promozioni pubblicitarie e commerciali, nonché la creazione di agenzie di promoter e merchandising; servizi di sondaggio dell'opinione pubblica da realizzare anche attraverso telefonia fissa, mobile e tecnologie collegate, ovvero servizi di supporto; attività di pubbliche relazioni per conto terzi; pubblicità e marketing nella distribuzione dei prodotti.

La società potrà assumere agenzie e rappresentanze in generale con o senza deposito, compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così potrà assumere, purché nei limiti cui all'articolo 2361 del Codice Civile, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Essa potrà assumere e concedere mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Essa potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico o privato, beneficiando in particolare delle agevolazioni previste dalle vigenti leggi comunitarie, nazionali, regionali e comunali a seconda della particolare tipologia di attività esercitata.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del

pubblico nè in via prevalente, potrà inoltre rilasciare garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, avvalendosi di leggi agevolative e creditizie del settore, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal decreto legge 143/91, convertito nella legge n° 197/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### Articolo 3 - SEDE

La società ha sede nel Comune di \_\_\_\_\_ all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo.

#### Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

#### Articolo 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

E' ammissibile il conferimento di beni in natura; nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti si applicano il terzo e quarto comma dell'art. 2343 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui i soci non effettuino il versamento del conferimento dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta degli amministratori, è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso prevista dall'art. 2466 del codice civile.

Con il consenso unanime dei soci la partecipazione sociale può essere determinata in misura non proporzionale al conferimento. Con il consenso di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti

l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui **all'articolo 2482 ter del codice civile**, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi o a soci che conferiscano beni in natura.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, secondo comma, del codice civile.

La società potrà ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

La società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile con il consenso di tanti soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale.

La deliberazione dell'emissione di titoli di debito dev'essere in ogni caso verbalizzata da un Notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

#### Articolo 6 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni sociali sono divisibili; il loro trasferimento per atto tra vivi è consentito liberamente, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di alienazione a qualsiasi titolo. La prelazione è, comunque, esclusa in caso di trasferimento a favore:

- a) del coniuge di un socio;
- b) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto, il socio che effettua la comunicazione, una volta venuto a conoscenza della proposta contrattuale da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire l'usufrutto o la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno. In tal caso il diritto di voto spetterà al garante che è obbligato a mantenerlo in capo a sé e non può attribuirlo a colui che riceve la garanzia, al quale la società non riconosce alcun diritto di voto.

In tutti i casi in cui, per la natura del negozio non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un esperto nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società ai sensi del terzo comma dell'articolo 2473 del codice civile.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 7 - RECESSO

Nelle ipotesi previste dalla legge in cui il recesso può essere esercitato i termini e le modalità di esercizio sono, in quanto compatibili, quelli previsti dall'art. 2437 bis del codice civile.

Articolo 8 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dalla società il socio che con il proprio comportamento ostruzionistico impedisca l'adozione delle decisioni dei soci e, in particolare, salvo valide ragioni, impedisca l'approvazione del bilancio annuale della società stessa.

L'esclusione deve risultare da decisioni dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo articolo 9.

Qualora la società sia composta da due soci, si applica l'art. 2287 ultimo comma del codice civile.

Articolo 9 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

L'entità del patrimonio della società è determinata dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla

consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica, in tal caso, il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto delle quote da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

#### Articolo 10 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza e salvo quanto disposto dall'art. 2475 ultimo comma del codice civile.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato ed

	essere non soci.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.	
	In caso di costituzione di Consiglio di Amministrazione, il consiglio stesso può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del c.c..	
	I limiti e le modalità della delega dovranno essere determinate dall'atto di nomina.	
	L'amministratore delegato o il comitato esecutivo durano in carica fino alla cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, se nell'atto di nomina non sia stata fissata la durata della carica; detta durata può essere stabilita anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca.	
	Non possono tuttavia essere delegate le competenze del Consiglio di Amministrazione relative:	
	a) alla redazione del bilancio;	
	b) all'aumento di capitale in caso di delega ricevuta dall'assemblea;	
	c) alle iniziative da adottare in caso di riduzione del capitale per perdite, anche al di sotto del limite legale;	
	d) alla redazione del progetto di fusione e di scissione;	
	e) tutte le attribuzioni la cui indelegabilità sia stabilita da norme di legge.	
	<b>Articolo 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio d'amministrazione, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Devono essere assicurati a ciascun amministratore adeguata informazione ed il	

diritto di partecipare alla decisione. Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Nei casi previsti dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; **in caso di parità di voti prevarrà la decisione del componente l'organo amministrativo più anziano di età.**

#### Articolo 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione

	possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di	
	qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, sempre che ai sensi del precedente	
	articolo 10 si debba escludere che si sia previsto un consiglio di amministrazione,	
	in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si	
	intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono	
	compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con	
	urgenza per evitare un danno alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in	
	caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende	
	compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, che decidono con	
	voto favorevole di coloro che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	<b>Articolo 13 - RAPPRESENTANZA</b>	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della	
	società spetta al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di suo	
	impedimento al vice-presidente; la rappresentanza spetta inoltre all'	
	Amministratore Delegato o al Presidente del Comitato Esecutivo se nominato.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta	
	agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati	
	attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	

Articolo 14 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI

Solo i soci non in mora con i pagamenti nei confronti della società possono esercitare i diritti relativi alla decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie previste dall'art. 2479 numeri 1, 2,3,4 e 5 del codice civile ed inoltre:

a) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma del codice civile;

b) la decisione in ordine all'esclusione di un socio, salvo il caso di società con due soci per il quale si applica l'articolo 2287 ultimo comma del codice civile,

	come precisato dall'articolo 8 del presente statuto;	
	c) ogni decisione relativa ad aumenti del capitale sociale a qualsiasi titolo.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della	
	società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di	
	beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni	
	dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo sedici, le decisioni	
	dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. Devono essere assicurati a ciascun socio	
	adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	<b>Articolo 16 - ASSEMBLEA</b>	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo,	
	nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo eventualmente	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito	
	successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per	

l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, esso può prevedere anche una data ulteriore di seconda convocazione per la quale valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atti nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati	
	a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio	
	e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio	
	delle presenze.	
	L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere	
	convocata entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società lo richiedano ai sensi del secondo comma	
	dell'articolo 2364 del codice civile.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da	
	conservarsi tra gli atti della società rilasciata ad altri soci, a non soci, ed a	
	componenti l'organo amministrativo fermo restando gli altri limiti di legge.	
	Articolo 17 - BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.	

Articolo 18 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dagli atti della società. In caso di trasferimento i soci, gli amministratori, sindaci e revisore sono tenuti a comunicare alla società con lettera raccomandata A/R il nuovo domicilio.

Articolo 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli Arbitri).

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

**Articolo 20 - DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora le stesse nulla prevedano, a quelle dettate per le società per azioni in relazione ai profili pubblicitari e di tutela dei terzi ed a quelle delle società di persone in relazione agli aspetti organizzativi e dei rapporti tra i soci.

**FIRMATO:**

**AVV. STEFANO CASTI NOTAIO IN VILLASOR**

Io sottoscritto dott. STEFANO CASTI, notaio in Villasor, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE**

**M.U.I.**